



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania,

Napoli, sez. V^

composto dai Magistrati:

Ugo De Maio Presidente f.f.

Fabio Donadono Componente

Mariangela Caminiti Componente rel.

ha pronunciato la seguente

**URGENTE**

SENTENZA

sul ricorso n.10701/2004 proposto da TESTA Francesco, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Ceceri, Antonio Nardone e Arturo Testa ed elettivamente domiciliato con gli stessi in Napoli, alla via Riviera di Chiaia, n.276,

CONTRO

- la REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Almerina Bove e con la stessa elettivamente domiciliata in Napoli, presso il Palazzo della Giunta Regionale della Campania, alla via S. Lucia, n.81,


avverso

il silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

N. 786 reg. Sent.  
anno 2005  
N. 10701 reg. Ric.  
anno 2004



482

482

U. N. E. F. - NAPOLI

Crea. n. ....  
Notifica € .....  
Trasferita 334  
Spese postali € .....  
Totale € .....  
Napoli, 8 FEB. 2005  
TASSA DOPIA 10%  
CORRISPOSTA IN  
MODO VIRTUALE

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore alla Camera di consiglio del 9 dicembre 2004 il Referendario Mariangela Caminiti e uditi, altresì, i procuratori delle parti presenti come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

#### FATTO E DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe il Dott. Francesco Testa riferisce di essere stato nominato Direttore Generale della ASL Caserta 1, con decreto del Presidente della G. R. della Campania n.6820 del 4 giugno 1998, a far data dal 19 giugno 1998 e di aver stipulato, in data 6.7.1998, il relativo contratto di diritto privato della durata di 5 anni.

A seguito dell'entrata in vigore del DPCM n.319 del 2001, il trattamento economico annuo del Direttore generale è stato aumentato ed è stato previsto che *"può essere integrato di una ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, previa valutazione, sulla base dei criteri determinati ai sensi del comma 5 dell'art.3-bis del decreto legislativo n.502 del 1992 e successive modificazioni, dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, assegnati al direttore generale annualmente dalla regione"*.

Riferisce il dott. Testa che la Regione Campania, con delibera n.4895 del 12 ottobre 2001, ha fissato nei confronti dello stesso gli obiettivi per l'anno 2001. Con successivo decreto del Presidente della G.R. n.2470 del 12 novembre 2001, sono stato approvati i criteri e gli obiettivi fissati nella citata delibera n.4895.

In seguito, su richiesta del Coordinatore del Settore Programmazione

ME

Sanitaria Regionale (con nota del 15 aprile 2002, n.4404), il Dott. Testa ha trasmesso una dettagliata relazione in merito al raggiungimento degli obiettivi prefissati relativa all'anno 2002, integrata da successive relazioni anche con riferimento all'anno 2003.

Successivamente, con decreto della G. R. della Campania n.523 del 28 giugno 2002, è stata istituita una Commissione al fine di valutare l'attività svolta dai Direttori generali delle AA.SS.LL. con riferimento al raggiungimento degli obiettivi. Tuttavia i termini per la verifica da parte di detta Commissione dei suddetti risultati aziendali conseguiti dai Direttori generali sono stati prorogati, in particolare per il Direttore generale dell'ASL Caserta 1, entro il 15 marzo 2003 ( delibera G.R. n.3626 del 26 luglio 2002).

A seguito di ciò, il Dott. Testa, con atto notificato in data 15 luglio 2004, ha invitato e diffidato la Regione Campania a concludere il procedimento di verifica nei confronti degli obiettivi prefissati dell'istante al fine del riconoscimento dell'indennità premiale del 20 per cento.

A tale diffida la Regione non ha fornito alcun riscontro e il Dott. Testa ha proposto, quindi, ricorso a questo Tribunale deducendo quale unico motivo la Violazione e falsa applicazione art.2 e ss. L. n.241/1990, lamentando l'illegittimità del silenzio dell'Amministrazione regionale che non ha riscontrato l'istanza proposta dallo stesso, violando così il principio generale dell'obbligo di conclusione del procedimento di cui alla norma rubricata.

Si è costituita in giudizio la Regione Campania resistendo al ricorso.

Il ricorso è stato chiamato per la discussione alla Camera di consiglio del 9

ME

dicembre 2004 e, quindi, trattenuto per la decisione.

2. Il ricorso è fondato.

Osserva il Collegio che, in via generale, il giudizio disciplinato dall'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (come introdotto dall'art. 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205) è diretto esclusivamente ad accertare se il silenzio serbato da una Pubblica Amministrazione sull'istanza del privato violi, o meno, l'obbligo di adottare il provvedimento esplicito richiesto con l'istanza stessa; a tanto consegue che il giudice, anche nei casi in cui il provvedimento richiesto ha natura vincolata, non può sostituirsi all'Amministrazione in alcuna fase del giudizio, dovendosi limitare, in caso di accoglimento del ricorso, ad imporre alla stessa l'obbligo di provvedere sull'istanza entro il termine assegnato (in generale, cfr. Cons. Stato, Ad. Plenaria, 9 gennaio 2002, n.1).

Scopo del ricorso contro il silenzio rifiuto, quindi, è ottenere un provvedimento esplicito dell'Amministrazione che elimini lo stato di inerzia e assicuri al privato una decisione che investe la fondatezza o meno della sua pretesa, fermo restando, in ogni caso che il giudice deve limitarsi a valutare l'astratta accoglibilità della domanda del privato, senza sostituirsi agli organi di amministrazione attiva (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 15 settembre 2003, n. 5167; idem, Sez. VI, 10 giugno 2003, n.3279).

Nel caso di specie, risulta agli atti, ma anche confermato dalla difesa regionale nel corso d'udienza, che alla diffida alla conclusione del procedimento, proposta dal Dott. Testa, l'Amministrazione regionale non ha dato riscontro con la conseguenza che deve ritenersi illegittimo il silenzio

serbato dalla Regione stessa, in ossequio anche al piu' generale disposto di cui all'art. 2 della legge n. 241 del 1990.

Sussiste infatti l'obbligo della Regione Campania di provvedere sull'istanza propositale dal Dott. Testa e, quindi, il ricorso va accolto.

Dall'accoglimento del ricorso consegue che l'Amministrazione è tenuta ad adottare, entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della presente sentenza, il provvedimento volto a definire il procedimento attivato dall'istanza proposta dal ricorrente.

Qualora l'Amministrazione dovesse restare inadempiente oltre il suddetto termine, si provvederà su richiesta di parte alla nomina in qualità di Commissario ad acta, il Prefetto di Napoli, o un suo delegato, che provvederà in sostituzione della Regione medesima.

Le spese del presente giudizio sono poste a carico della Regione Campania soccombente e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sez. V, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, ai sensi dell'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, lo accoglie e, per l'effetto, così provvede:

- a) ordina alla Regione Campania di provvedere all'adozione del provvedimento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla sua notificazione della presente sentenza;
- b) dispone che, allo spirare di tale termine, ove perduri l'inadempimento, all'esecuzione provveda, entro i successivi sessanta giorni, in qualità di Commissario ad acta, il Prefetto di Napoli o un funzionario dell'Ufficio

Territoriale del Governo di Napoli che sarà nominato dallo stesso Prefetto,  
su sollecitazione del ricorrente;

c) pone a carico della Regione Campania il compenso del Commissario ad  
acta che sarà liquidato con successivo provvedimento;

d) condanna la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente  
delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 1.000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 9 dicembre 2004.

Ugo De Maio - Presidente f.f. *Ugo De Maio*

Mariangela Caminiti - Estensore *Mariangela Caminiti*

DEPOSITATA IN SEGRETERIA  
il ..... 3 FEB. 2005 .....  
(Art. 55, L. 27-4-1982, n. 185)  
Il Collaboratore di Cancelleria

*[Signature]*

### RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza degli avv.ti Antonio Nardone, Giuseppe Ceceri e Arturo Testa difensori del dott. Francesco Testa presso i quali è elettivamente domiciliato in Napoli, Riviera di Chiaia n. 276 si notifici copia della presente sentenza a ogni effetto e conseguenze di legge a:

1) Regione Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Presidente *p.t.*, elettivamente domiciliato per la carica in Napoli, Via S. Lucia, n. 81, mediante consegna a.....

CIVILTÀ E LEGALITÀ

UFFICIO REGIONALE  
CIVILTÀ E LEGALITÀ  
CIVILTÀ E LEGALITÀ

6 FEB 2005

